

GIOVANNI CAZZETTA¹

L'attrazione del reale. Storicità del diritto nel pensiero di Paolo Grossi



¹ Ordinario Università degli Studi di Firenze

I. AUTONOMIA DEL DIRITTO AGRARIO E UNITARIETÀ DEL PERCORSO SCIENTIFICO DI PAOLO GROSSI

In più interventi Paolo Grossi ha tratteggiato genealogia, caratteri identitari e sviluppi del diritto agrario: *la nascita* fonde assieme *riflessione dottrinale e dati dell'esperienza* in contrasto con il troppo semplice diritto del primo Novecento, con le generalità e le astrazioni del diritto civile di impronta pandettistica; *il farsi della specialità, della sua autonomia*, è affermazione di un'identità disciplinare che rinvia alla vita e alla storia di esseri umani in carne e ossa, a un insieme di valori e bisogni che “dal basso”, muovendo da «una fattualità grezza», si protendono sull'intero ordinamento. Nelle pagine di Grossi la ribellione del diritto agrario alla piatta uniformità del diritto comune civilistico evidenzia una scienza giuridica che sa *cogliere* senza infingimenti fatti e valori, *rispecchiare* la pluralità di voci presenti nell'esperienza, *invenire* un diritto sommerso dal monismo statale, dalle semplificazioni e dai riduzionismi legalistici; un diritto espressione della complessità del reale, intriso di *naturale effettività* e *fattualità*¹.

La vicenda dell'affermarsi dell'autonomia del diritto agrario proposta da Grossi non offre la semplice storia di un percorso disciplinare; ma, fondendo assieme profili descrittivi e prescrittivi, propone una complessiva visione

¹ Ho parafrasato i titoli dei principali saggi dedicati da Grossi alla ricostruzione dell'itinerario del diritto agrario: *Il momento storico-giuridico nella elaborazione dottrinale dell'autonomia del diritto agrario*, in «Rivista di diritto agrario», LI, 1972; *Nascita del diritto agrario come scienza*, ivi, LVI, 1977; *Giangastone Bolla e l'autonomia del diritto agrario*, ivi, LXVI, 1987; ID., *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione di un diritto “agrario” in Italia*, in «Diritto agroalimentare», 1, 2016.

della storicità del diritto e della sua necessaria radicazione nell'esperienza, del suo essere forma dell'esperienza. In un gioco di specchi il progressivo affermarsi del diritto agrario si pone in contrasto con il formalismo legalistico e l'assolutismo della legge, rivela sentieri ingiustamente sepolti nell'affermarsi del diritto moderno, rivendica l'ineliminabile e necessaria presenza – nel cuore della modernità – del diritto extrastatale e contribuisce a dar voce, nella «pos-modernità» al ritorno a un diritto intimamente legato al mutevole e complesso pluralismo sociale, a un diritto da *invenire*, “*oltre la legalità*”, nelle cose, nei valori profondi radicati nell'esperienza². Emergono i temi dominanti del pensiero di Paolo Grossi; un pensiero caratterizzato da una molteplicità di interessi e da un'amplissima produzione scientifica che conserva tuttavia un filo rosso fortemente unitario ruotante attorno a una storicità del diritto che si mostra (che è da scorgere) nel nesso inscindibile tra società e diritto, nella fattualità del diritto e nel ruolo ordinante della scienza giuridica.

Queste pagine sono dedicate al definirsi tra gli anni Cinquanta e Sessanta di un preciso progetto (Grossi parla di «manifesto programmatico di proposta operativa») che ha, sì, a suo centro lo studio delle *situazioni giuridiche reali* e il rapporto tra *il soggetto e le cose*, ma che mostra in controluce il complessivo itinerario di ricerca del maestro fiorentino. Il “manifesto programmatico” degli anni '60 è, infatti, molto più di un semplice punto di avvio di una produzione scientifica particolarmente significativa riguardo a *le proprietà* e agli assetti fondiari collettivi³, contiene in sé mature scelte di metodo, una complessiva

² Cfr. P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2015; ID., *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2017; ID., *Oltre la legalità*, Laterza, Roma-Bari, 2020.

³ La realizzazione del “manifesto programmatico” in tema di situazioni reali e proprietà impegnerà Grossi per un trentennio che va dalla monografia del 1962-63 (*Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune*, Morano, Napoli, 1963 – un'edizione provvisoria era stata pubblicata l'anno precedente, con lo stesso editore) sino alla raccolta il *Dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali* (Giuffrè, Milano, 1992). Per altro verso, muovendo sempre dalla prospettiva degli anni Sessanta, si approda a “un altro modo di possedere” (*Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Giuffrè, Milano, 1977) e all'incessante interesse per “il mondo delle terre collettive” (*Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Quodlibet, Macerata, 2019). Il libro del 1977 apre ampie e nuove prospettive di studi. Nella ricostruzione del rapporto uomo/terra Grossi sottolinea «il primato della comunità sul singolo» e «il primato della cosa sul soggetto umano» come caratteri «perfettamente capovolti» rispetto alla proprietà individuale affermatasi nella modernità, prospettando con carica anti-formalistica e impianto antiautoritario un riconoscimento e una difesa della “storia vivente” degli «assetti fondiari collettivi». Alla fine degli anni Settanta “Un altro modo di possedere” trasmetteva «il messaggio forte che il potere non è in grado di esprimere tutto l'ordinamento della convivenza», proponendo un *recupero della storicità e della complessità del diritto*. Cfr. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 81 e ss.; pp. 85-86; la citazione è tratta invece dall'intervento di Grossi presente in ‘*Un altro modo di possedere. Quarant'anni dopo. Atti del Convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive*

visione del diritto e della storia del diritto; scelte fondanti arricchite nel corso degli anni e sempre tuttavia rimaste coerenti con l'originario programma teso a leggere "nelle cose" la dimensione giuridica.

Un'ultima notazione preliminare. Profondamente unitaria è per Paolo Grossi la relazione tra ricerca e didattica, tra pensiero giuridico e sua istituzionalizzazione: come ha scritto Pietro Costa, «la vocazione istituzionale è iscritta nell'intera attività intellettuale e magistrale di Grossi», nel suo impegno come organizzatore di cultura, come fondatore e per un trentennio direttore del *Centro di Studi*, ora intitolato a suo nome, e dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, come giudice costituzionale⁴. La vocazione istituzionale di Grossi si manifestava appieno nella lezione universitaria, intesa come il momento più umile e più alto di *conoscenza giuridica* prodotta nell'*officina dello storico*⁵. Dominate dall'idea di introdurre gli studenti alla comprensione dei valori portanti dell'esperienza giuridica medievale e moderna, le lezioni di Grossi – lezioni che non a caso hanno sempre assunto a filo conduttore *le situazioni reali, il dominio e le cose* – offrivano non un accumulo di dati e di date ma precise linee interpretative riguardo a nodi problematici vivi e vitali, insegnando a comprendere il diritto "nelle cose"⁶.

e la cultura del giurista "Guido Cervati", Pacini, Pisa, 2017, p. 119. Sempre nel 2017 il *Centro di studi e documentazione su demani civici e le proprietà collettive* di Trento promosse la ristampa del volume, dedicando all'evento la sua XXIII riunione annuale ("*Un altro modo di possedere*": da elaborazione dottrinale a progetto culturale – *Intersezione tra discipline diverse in occasione della ristampa del volume di Paolo Grossi – Trento, 16-17 novembre 2017*); a riprova di un interesse per le proprietà collettive mai venuto meno, la ristampa comprende in Appendice alcuni fra gli scritti dedicati da Grossi al tema: '*Un altro modo di possedere*' rivisitato (2007); *La proprietà collettiva e le sue dimensioni ambientale e sociale* (2008); '*Usi civici*': una storia vivente (2008); *Gli assetti fondiari collettivi, oggi: poche (ma ferme) conclusioni* (2017).

⁴ P. COSTA, *Paolo Grossi: il sapere giuridico come istituzione*, Cerimonia di intitolazione a Paolo Grossi del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno – Firenze 21 ottobre 2022 (in corso di stampa). Si cfr. anche G. CAZZETTA, *Unità e pluralità: spazi e tempi del pluralismo giuridico moderno. Cinquant'anni di Quaderni fiorentini*, in «Quaderni fiorentini», 50, 2021, p. 1 e ss.; P. CAPPELLINI, *I segni dei tempi*, in P. GROSSI, *Trent'anni di pagine introduttive. Quaderni fiorentini 1972-2001*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. v-xxvii; P. GROSSI, *Il diritto in una società che cambia. A colloquio con Orlando Roselli*, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 23-25; 40-41; 48-51; ID., *Oltre le storie nazionali: il 'Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno' di Firenze fra passato e presente*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 50, 2021, p. 739 e ss.

⁵ Perché – diceva – «la conoscenza, che ogni storico del diritto pone in essere, è (e non può non essere) conoscenza giuridica». *Dialogo con Paolo Grossi*, in *Paolo Grossi*, a cura di G. Alpa, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 247.

⁶ Esemplare in tale senso il dattiloscritto delle *Lezioni di Storia del diritto dell'a.a. 1977-1978: Strumenti interpretativi della esperienza giuridica medievale – Esemplare non venale riservato esclusivamente agli studenti iscritti al corso* (una sorta di primo canovaccio ciclostilato di quello che poi sarà, nel 1995, *L'ordine giuridico medievale*).

2. «IL SALVATAGGIO AGRARISTICO»: GIANGASTONE BOLLA E L'EMPIRIA DELLE COSE; ENRICO FINZI E L'OFFICINA DELLE COSE

Il confronto con i temi agraristici è avviato già a metà degli anni Cinquanta. Dopo la laurea, compaiono studi storici-canonistici⁷ e un'ampia monografia in tema di obbligazioni pecuniarie nel diritto comune⁸, negli stessi anni si ha però una primissima partecipazione di Grossi alla «Rivista di diritto agrario»⁹ in corrispondenza con l'avvio – già nel 1955, anno della laurea – di una collaborazione con l'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC) fondato e sostenuto da Giangastone Bolla, Istituto di cui Grossi sarà poi dal 1966 al 1983 segretario generale. La familiarità con Bolla e con l'ambiente del diritto agrario segna profondamente l'opera del giovane studioso.

Il testo sulle obbligazioni pecuniarie è un ricchissimo lavoro, pieno di intuizioni e approfondimenti¹⁰, Grossi però non ama particolarmente quel suo studio, ritenendolo solido ma convenzionale, lontano dalla ricerca di una nuova prospettiva metodologica che aveva avviato in quegli anni sospinto da un crescente «sentimento di disagio» nei confronti della cultura giuridica accademica caratterizzata, a suo avviso, da rigido positivismo e formalismo¹¹. In questo contesto la riflessione agraristica si contraddistingueva per talune

⁷ P. GROSSI, *Le abbazie benedettine nell'Alto Medioevo italiano: struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Le Monnier, Firenze, 1957; ID., *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, in «Annali di storia del diritto», II, 1958, p. 229 e ss.

⁸ P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Giuffrè, Milano, 1960.

⁹ Alle due recensioni comparse nel volume XXXVII (1958), si aggiunge nel volume XXXVIII (1959) lo scritto *Il diritto agrario come fenomeno storico nell'opera di Roger Grand*.

¹⁰ P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, cit.. Si pensi, ad esempio, accanto al doveroso fitto confronto con l'opera di Tullio Ascarelli, in particolare con il volume del 1928, *La moneta: considerazioni di diritto privato*, all'affiorare di temi e dialoghi che poi ritorneranno nell'opera dello studioso maturo: già nelle prime note emerge il richiamo al «Diritto dei privati», agli «ordinamenti privati» (considerati sulla scia di Widar Cesarini Sforza, Salvatore Romano), alla «Estrastatualità del diritto civile», 1951, di Filippo Vassalli («pregevolissimo contributo», «acute e meditate parole» riguardo alla libertà e alla estrastatualità del diritto privato, sempre conservata nei secoli del diritto comune ma poi perdute con l'affermarsi degli Stati nazionali e le codificazioni), alle considerazioni sul diritto consuetudinario (letto anche attraverso BOBBIO, *La consuetudine come fatto normativo*, 1942, e la voce *Consuetudine* di Santi Romano presente nei *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947). Ivi, p. 2 e ss.; 109 e ss. A tutti questi autori Grossi dedicherà poi approfonditi studi. Qui mi limito a segnalare soltanto *Il disagio di un 'legislatore' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 26, 1997, pp. 377-405, poi in ID., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, pp. 293-321, e in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 415-44.

¹¹ Una cultura giuridica in cui gli storici del diritto, oscillando tra erudizione e astrazione, «non giungevano a realizzarsi né come storici, né come giuristi»: *Dialogo con Paolo Grossi*, cit., p. 246. Sul punto cfr. anche P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, cit., p. 13 e ss.

«scelte coraggiose» che avevano il merito di svincolare il diritto dal soffocante abbraccio con lo Stato e di ricondurlo alla concretezza dell'esperienza; scelte che agli occhi del giovane storico del diritto parevano offrire «un salvataggio culturale»¹².

A partire dalla fondazione della «Rivista di diritto agrario», nel 1922, Bolla aveva rivendicato con forza la concretizzazione esperienziale della dimensione giuridica, ponendo in rilievo la necessità di cogliere – al di là delle astratte simmetrie del diritto civile – la tipicità dell'agricoltura e della produzione agraria, l'autonomia del diritto legato alle esigenze produttive della terra, al «problema della terra» e alle sue necessità. Nella sua «Rivista» Bolla insiste instancabilmente sulle caratteristiche peculiari dell'agricoltura e della produzione agraria: le categorie del diritto agrario rivendicano autonomia perché «dotate di speciali attitudini e mentalità»; perché l'attività agricola rappresenta «un inconfondibile “modo di vita” che si esprime nello spirito di chi lo vive con caratteri affatto diversi da quelli del mondo industriale urbano»; perché la terra – come il mare e il commercio – ha creato rapporti e istituti tradizionali che hanno forgiato «ceti di persone caratteristiche e ben *diverse nello spirito e nell'anima*»¹³.

Prestando attenzione ai profili etico-sociali delle istituzioni studiate, Bolla poneva in evidenza lo specifico statuto giuridico del fondo come istituto tipico di una realtà agraria espressione della «natura delle cose», dell'inestricabile intreccio tra situazioni di fatto e situazioni di diritto, tra fenomeni organizzativi economico-sociali e ordinamenti giuridici¹⁴: inevitabile in quest'approccio la considerazione delle fondazioni storiche, antropologiche, etnologiche del diritto agrario e la valorizzazione della fattualità della dimensione consuetudinaria, iscritta nelle cose, frutto di storia e costumanze e non già fabbricazione artificiosa¹⁵.

Nel diritto agrario di Bolla, nella sua fattualità volta a rivendicare una sua autonomia rispetto al dispotismo del “soggetto sovrano”, in quel diritto «pla-

¹² P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive*, cit., p. 55.

¹³ G. BOLLA, *Agricoltura*, in *Nuovo digesto italiano*, 1937, vol. I, poi in ID., *Scritti di diritto agrario*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 361 ss.; ma si cfr., in tal senso, anche *L'ordinamento giuridico dell'agricoltura e le sue nuove esigenze sistematiche* (1933), ivi, p. 221 ss.; *Il problema giuridico della terra* (1954), p. 681 ss. Sul percorso della «Rivista di diritto agrario», si cfr. ora il volume (a cura da Marco Goldoni e altri) allegato al fascicolo 4-2021: *Cento anni di vita della Rivista di diritto agrario. Una breve antologia per riflettere sul futuro*.

¹⁴ Cfr. E. ROMAGNOLI, *Giangastone Bolla, la sua opera, la sua Rivista*, in «Rivista di diritto agrario», LI, 1972, pp. 1 sgg., in particolare, p. 19.

¹⁵ P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive*, cit., pp. 39 e 42, con specifico riferimento alla “raccolta nazionale delle consuetudini agrarie” organizzata nel 1924 da Bolla in seno all'Accademia dei Georgofili.

smato sulla empiria delle cose», Grossi intravedeva il tentativo di dar voce a un diritto affrancato dalla legislazione (piatta uniforme livellatrice assolutistica) del monismo ottocentesco: nelle pagine di Bolla ad assumere rilievo erano le cose, era la cosa che finalmente cessava di essere considerata «mera ombra dei poteri del soggetto sovrano» ed emergeva al ruolo di «realtà condizionante che reca in sé regole autonome primordiali ordinate alla sua *utilitas*, cioè alla essenza economica della cosa stessa»¹⁶.

Un'attenzione alle cose che emergeva chiarissima dalle pagine di Enrico Finzi – pagine lette nel Primo Congresso Nazionale di Diritto Agrario, tenutosi presso l'Accademia economico-agraria dei Georgofili – che invitavano a mettere a fuoco la disciplina della produzione per fissare un assetto giuridico coerente tra forme giuridiche ed esperienza¹⁷. Grossi – che ebbe l'illustre privatista tra i suoi docenti – tornerà più volte a porre in rilievo «la rivoluzione copernicana di Finzi», l'affermazione della primazia del bene sul soggetto proprietario raggiunta valorizzando le specificità e le peculiarità di indole economica della cosa intesa nel suo momento produttivo; una cosa apprezzata, così come fanno Bolla e i gius-agraristi, in quanto *res frugifera*¹⁸. Consapevole dei mutamenti “pos-moderni” in atto nel Novecento, Finzi «osserva la cosa nelle sue intrinseche valenze» e capovolge l'individualismo di Bernhard Windscheid che non aveva avuto esitazioni «nell'espungere la cosa al di fuori della cittadella murata del diritto formale». Nelle pagine di Finzi – continua Grossi – «l'individuo proprietario non monopolizza più l'interesse dell'osservatore, che ora si estende anche alla cosa, alla cosa produttiva e alla sua utilizzazione, alla cosa còlta nel suo carattere di bene; l'angolo di osservazione è disceso, parte dalla cosa, perché – ormai – ciò che sta a cuore è l'utilità della cosa, che funge da limite ai poteri del proprietario e da fonte per lui di precisi doveri»¹⁹.

¹⁶ Così nelle pagine dedicate a *Giangastone Bolla e l'autonomia del diritto agrario*, in P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana. 1859-1950*, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 216-221; poi pubblicate con il titolo *Giangastone Bolla e la cultura giuridica italiana del Novecento*, in *Nobiltà del diritto*, I, cit., p. 13 e ss. Cfr. anche ID., *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale*, in «Rivista di diritto agrario», 1977, p. 261 e ss.

¹⁷ E. FINZI, *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del Primo Congresso Nazionale di Diritto Agrario*, tip. M. Ricci, Firenze, 1935.

¹⁸ P. GROSSI, *Un giurista solitario: Enrico Finzi* (1987), in *Nobiltà del diritto*, I, p. 19 e ss., in particolare p. 34 e ss. e 41 e ss.; ID., *Enrico Finzi: un innovatore solitario, Introduzione a E. FINZI, 'L'officina delle cose'. Scritto minori*, a cura di P. Grossi, Giuffrè, Milano, 2013; poi in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, II, Giuffrè, Milano, 2014, p. 241 ss. in particolare 261 e ss.

¹⁹ P. GROSSI, *I beni: itinerari fra 'moderno' e 'pos-moderno'*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», LXVI, 2012, pp. 1059-1085.

3. GIUSEPPE CAPOGRASSI E LA FORZA NORMATIVA DEL FATTO

Nel dibattito agraristico dei primi anni Cinquanta, in fermo supporto alla posizione “naturalistica” di Bolla, interviene un denso e raffinato saggio di Giuseppe Capograssi offerto per il trentesimo anno di vita della «Rivista di diritto agrario»²⁰. Proteso a leggere il diritto come espressione della *vita vissuta nell'esperienza*, Capograssi è affascinato dal continuo rinvio al mondo dei fatti prospettato da un diritto che «non può essere studiato senza che sia studiata l'esperienza diretta e concreta nella quale e dalla quale nasce»²¹. Agli occhi di Capograssi il diritto agrario è specchio dell'esperienza, può essere inteso solo nell'esperienza, esiste nei fatti, nella natura delle cose. *Il fatto, i fatti, i fatti normativi, il mondo dei fatti, le cose, la natura delle cose*: è su questo terreno che l'incontro tra il Capograssi che indaga nel secondo dopoguerra lo «stato di necessità» in cui si sono messe «le cose sociali» e la riflessione gius-agraristica appare inevitabile²².

Il saggio si inserisce appieno nella crisi di certezza del secondo dopoguerra: la tensione a “inventariare i fatti”, a fare “una raccolta dei fatti” per comprendere la «grandiosa trasformazione che il sistema del diritto va subendo» propone – in sintonia con istanze fattuali presenti nelle pagine di Bolla – un impietoso ritratto della sconfitta dell'ordine dello Stato e del positivismo giuridico e dell'affermarsi, nel mondo dei fatti, nell'ordine delle cose, di nuovi valori fondanti: la crisi – scrive Capograssi – offre «quasi automaticamente, al di fuori di ogni consapevolezza e intenzione, uno spostamento di valori», la primazia dei soggetti cede il passo alle cose, si è costretti a «scoprire e riscoprire la vitale importanza delle cose, dei beni, delle forze produttive, dei processi. [...] Al posto delle persone subentrano le cose»²³.

Il diritto agrario disegnato da Capograssi rinvia al nuovo ordine fattuale, a valori oggettivamente iscritti “nei processi”, intrinseci alle relazioni tra il soggetto e la comunità, tra i soggetti e la terra; un ordine che è «opera della vita», modello naturale alternativo all'artificiosità del positivismo giuridico e

²⁰ Lo scritto *Agricoltura, diritto, proprietà* compare nella «Rivista di diritto agrario», xxxi, 2, 1952, pp. 246-79 [testo cui si fa qui riferimento] e, contemporaneamente, nel volume *Il trentennio della Rivista di diritto agrario 1922-1951* (Coppini, Firenze, 1953); negli anni successivi è pubblicato nelle *Opere di Giuseppe Capograssi*, Giuffrè, Milano, 1959, vol. v, pp. 269-310; infine è presente, assieme agli scritti dell'ultimo periodo di Capograssi, in *Incertezze sull'individuo* (con introduzione di S. Cotta), Giuffrè, Milano, 1969, pp. 43-81.

²¹ G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, cit., p. 271.

²² Sia consentito rinviare sul punto a G. CAZZETTA, *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*, in «Rivista di diritto agrario», lxxxii, 2003, p. 3 e ss.

²³ G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, cit., p. 271.

alle astrazioni care agli «addottrinati»²⁴. Sospeso tra inventario e progetto, il diritto agrario di Capograssi ha a suo fondamento l'unico ed essenziale principio-guida offerto dalla normatività del fatto, dalla imperiosa necessità di adeguare il diritto alla «legge interna al fatto [...] per ritrovarci dentro il processo concreto della vita, [...] la realtà perentoria di cui il fatto è la espressione e l'incarnazione»²⁵.

L'unione tra il singolo e la terra emerge entro uno scenario premoderno, eroico e a tratti idealizzato, le pagine di Capograssi riescono, tuttavia, a mettere a fuoco i temi più scottanti presenti nel dibattito giuridico di metà Novecento, segnalando e valorizzando in particolare la tendenza di «ridurre al minimo le posizioni di diritto senza fondamento di attività e di effettività». Le scelte erano precise e incidenti nel vivo delle discussioni gius-agraristiche degli anni Cinquanta: l'accorato richiamo a *concretezza, attività, fattualità, effettività* sosteneva la preminenza dell'imprenditorialità rispetto all'astratta titolarità del fondo, valorizzava la considerazione oggettiva del rapporto immediato con la terra, la centralità del lavoro come «via della salvezza»²⁶, la tendenza a «realizzare» i rapporti obbligatori privilegiando le cose.

Le pagine del filosofo abruzzese furono accolte dai giusagraristi «con un sentimento di orgoglio»²⁷, come la conferma della bontà di un percorso in atto, un invito a insistere sulla nuda realtà delle cose, sulla fattualità delle situazioni soggettive comprese nella storicità dell'esperienza. Pur valorizzando nelle dispute sull'autonomia del diritto agrario principalmente una delle posizioni in campo (la posizione «naturalistica» e autonomistica di Bolla)²⁸,

²⁴ Ivi, p. 274. Sulla «polemica contro gli addottrinati» nel pensiero di Capograssi, si veda G. ZACCARIA, *Esperienza giuridica, dialettica e storia in Giuseppe Capograssi*, Cedam, Padova, 1976, p. 41 ss.

²⁵ G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, cit., p. 273.

²⁶ Con riferimento al concetto di lavoro in Capograssi si cfr. G. ACOCELLA, *Attualità di Giuseppe Capograssi. Una filosofia politica per i tempi nuovi*, Mimesis, Milano-Udine, 2021, in particolare p. 73 e ss.

²⁷ È lo stesso Grossi a darne testimonianza: «Chi sta tenendo questa lectio, collaboratore di Bolla a Firenze a mezzo degli anni Cinquanta del secolo scorso, ricorda ancora il sentimento di orgoglio per avere finalmente un testo autorevole da opporre alla continua ostentata sufficienza dei civilisti italiani, un testo – per di più – nel segno della più alta speculazione filosofico giuridica». Grossi, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», LXXXIII, 2006 e in «Rivista di diritto agrario», LXXXV, 2006, e ora in ID., *Nobiltà del diritto*, I, cit., p. 641 ss.

²⁸ Il paragrafo finale del saggio di Ageo Arcangeli su *Il diritto agrario e la sua autonomia* (in «Rivista di diritto agrario», VII, 1928, p. 6 ss.) era così intitolato: «La pretesa autonomia delle varie branche del diritto privato; esagerazione e pericoli di questa tendenza. Il diritto agrario non ha una vera autonomia». Sul dibattito si cfr. M. GIORGIANNI, *Il diritto agrario tra il passato e l'avvenire*, in «Rivista di diritto agrario», XLIII, 1964, p. 22 ss.; E. ROMAGNOLI, *Giangastone Bolla, la sua opera, la sua Rivista*, in «Rivista di diritto agrario», LI, 1972, p. 1 ss.; N. IRTI, *Le due scuole*

il richiamo ai fatti e alla natura delle cose giocato in aperto contrasto (o indirizzato alla ricerca di un equilibrio) con il diritto astratto, con il diritto come «mera espressione» di norme positive, offriva l'immagine di un diritto in bilico tra passato e avvenire, tra formalismo e forza normativa dei fatti, tra pluralità delle fonti di stampo consuetudinario e rilevanza delle legge scritta.

L'impatto di "Agricoltura, diritto, proprietà" nel dibattito giuridico fu ampio e non formale. È sufficiente scorrere gli Atti del Terzo congresso di diritto agrario del 1952 per rendersene conto: il richiamo alle «pagine di vera poesia» di Capograssi campeggia nel discorso di Carnelutti; dà l'avvio – con un richiamo alla «concretezza» e alla necessità di considerare la «questione della proprietà per riportarla e ricollocarla alla situazione generale della realtà contemporanea» – alla nota relazione di Salvatore Pugliatti su "La proprietà e le proprietà"; impregna il discorso di Bolla sui caratteri «oggettivi e tipici» della proprietà fondiaria e sull'esigenza di «riconduurre il diritto alla realtà» in consonanza con quanto richiesto dalle costituzioni novecentesche ritornate finalmente, in contrasto con l'atomismo e il volontarismo ottocentesco, a considerare la proprietà «come situazione di ordine oggettivo sovrastante l'arbitrio individuale»; gioca un ruolo relevantissimo nella pagine di Fulvio Maroi che, contro l'approccio normativista di Kelsen, esamina le fonti del diritto agrario alla luce degli approcci realistici, dell'indispensabile necessità di considerare la realtà di un ordinamento giuridico che «trova il suo più naturale crisma nella forza normativa dei fatti e nella stessa natura delle cose»²⁹. Il filosofo di Sulmona – si ripete – è riuscito a cogliere i segni del tempo, la complessiva unitarietà del «movimento sociale odierno» che si manifesta nell'esigere certezze e stabilità per il lavoro, per l'impiego delle energie lavorative: Capograssi – scrive Enrico Bassanelli – considera con favore l'imprenditorialità, guarda l'agire di chi fissa «un immediato rapporto con la cosa», facendo così rivivere una prospettiva che nel Medioevo era propria dell'istituto germanico della *gewere* e delle interpretazioni dei maestri del diritto comune volte ad apprez-

di diritto agrario, in «Rivista di diritto agrario», LIV, 1975, p. 3 ss.; A. JANNARELLI, *La cultura agraristica tra codificazione e Costituzione (1935-1952)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 28, I, 1999, p. 631 ss.

²⁹ *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario (Palermo 19-23 ottobre 1952)*, a cura di S. Orlando Cascio, Giuffrè, Milano, 1954. Nel testo ho fatto riferimento agli interventi ivi contenuti di F. CARNELUTTI, *La via della salvezza*, pp. 25-41, p. 28; S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà con riguardo particolare alla proprietà terriera*, pp. 46-210, p. 47-48; G. BOLLA, *Della proprietà fondiaria agraria come situazione oggettiva e come istituzione tipica*, pp. 241-261; F. MAROI, *Il diritto agrario e le sue fonti*, pp. 329-341, p. 334 e 337. Alle pagine di Capograssi, alla valorizzazione dell'effettività del «lavoro che sulla terra si svolge», fa anche riferimento lo scritto di F. SANTORO PASSARELLI, *Proprietà e lavoro in agricoltura*, pp. 911-924 (relazione questa inserita negli Atti, ma estranea al Convegno palermitano, era stata tenuta infatti nel novembre del 1952 a Roma nell'ambito del quarto Convegno dell'Unione dei Giuristi cattolici).

zare la gravidanza normativa del rapporto immediato e diretto con la terra e a riconoscere al lavoro il diritto a godere della ricchezza creata. La tendenza evolutiva «preannunciata con acuta intuizione dal Finzi» può essere, con Capograssi, riferita alla natura delle cose: «sempre» quando la proprietà è scissa dall'impresa, l'ordinamento guarda con favore chi, organizzando la produzione, produce ricchezza e non chi ha l'astratto diritto di proprietà («la forza evolutiva è sempre quella racchiusa nella situazione di fatto potenziata dalla gestione di produzione, ed oggi dal lavoro dell'imprenditore»); «oggi» questo movimento evolutivo mostra la «disintegrazione della proprietà», «la nascita di diritti nuovi e diversi, concorrenti con la proprietà quasi nominale del concedente»³⁰. Un anno dopo, nel primo Convegno internazionale di diritto agrario, organizzato a Firenze da Bolla, è ancora Bassanelli a insistere sulla forza evolutiva racchiusa nelle situazioni di fatto e sulla necessità di cogliere «il diritto vivente contro il diritto astratto risultante dalle fonti». La concreta situazione di fatto è «la lima oscura che assottiglia e rende più fragile il legame tra il proprietario e il fondo»: «la proprietà formale è totalmente garantita solo quando è sorretta dal lavoro, principio prossimo all'altro che il lavoro vince la proprietà inerte»³¹.

L'unione con la terra, la fattualità, la radicazione del diritto nell'esperienza, connotano il diritto agrario in senso anti-legalistico (appare irriducibile alla legge, impossibile da trasformare ricorrendo a interventi legislativi estranei al naturale processo di affermazione dell'esperienza, distante dalla «vita vera e vissuta») e anti-individualistico (la valorizzazione della «mano di ognuno nell'opera comune» è un altro filo conduttore di *Agricoltura, diritto, proprietà*³²).

Le suggestioni offerte del saggio di Capograssi sono particolarmente rilevanti nel «programma-manifesto» di Grossi del 1967. Per illustrare il capovolgimento «rapporto uomo-cose» nell'alto Medioevo, il superamento del «monologo dell'uomo sulla cosa» a favore di «un dialogo», per cui «la cosa viene quasi animisticamente intesa parte di quel dialogo, legata al soggetto da un vincolo intenso di natura simbiotica», Grossi richiama le parole conclusive

³⁰ E. BASSANELLI, *Struttura e funzioni del contratto agrario*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario*, cit., p. 785 ss., 789-791. La naturale evoluzione delle situazioni di fatto, della «realità delle cose» è utilizzata per contrastare la riforma dei contratti agrari attraverso «una legge uguagliatrice» presuntuosamente volta a «rinchiude[re] in uno schema rigido di norme le forze mobili ed elastiche della vita» (ivi, pp. 794-796).

³¹ E. BASSANELLI, *Il lavoro come fonte della proprietà della terra*, in *Atti del primo Convegno internazionale di diritto agrario* (Firenze, 28 marzo-2aprile 1954), vol. II, Giuffrè, Milano, 1954, p. 599 ss. p. 614.

³² Sia consentito rinviare ancora sul punto a CAZZETTA, *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*.

dello «splendido saggio di Capograssi»³³. La rappresentazione capograssiana di un presente caratterizzato dallo «spostamento di attenzione dell'ordinamento dal soggetto alle cose», dalla «crisi dell'individuo», dalla «disindividualizzazione» di fronte alla catastrofe, si presenta perfetta per la comprensione, per la conoscenza storica, delle *situazioni reali nell'esperienza giuridica medioevale*³⁴.

Proprio in relazione alla nozione di esperienza giuridica il colloquio di Grossi con Capograssi – complice l'amicizia con due allievi del filosofo di Sulmona, Pietro Piovani e Antonio Villani – si era nel corso degli anni Sessanta infittito, contribuendo a delineare in modo compiuto il “progetto” della fine degli anni Sessanta.

4. DAL SOGGETTO ALLE COSE: REALITÀ DEI CONTRATTI AGRARI ALTOMEDIEVALI

Il percorso di studi “agraristici” di Grossi si apre nel 1962-1963 con il volume *Locatio ad longum tempus*, facendo seguito a uno scritto del 1959 sul diritto agrario come fenomeno storico nell'opera di Roger Grand³⁵. La monografia – che ha il preciso obiettivo di mostrare come il contratto agrario medioevale “si realizzi”, diventi cioè espressione di un rapporto obbligatorio che si trasforma in situazione reale – offre un angolo visuale privilegiato per osservare una costruzione giuridica scaturita dalle esigenze di fondo della struttura economico-sociale, volta a privilegiare la fattualità del godimento del fondo, il “contatto” di lungo periodo tra la terra e il soggetto che la lavora.

La relazione tenuta nell'aprile del 1965 a Spoleto si muove nella stessa direzione: nella crisi del mondo antico, nel vuoto politico, nell'assenza di un centro in grado di porsi come potere sovrano, il particolarismo dei contratti

³³ «Vengono a mente le parole conclusive dello splendido saggio di Capograssi: “Le cose, dalla scienza trattate come oggetti da scomporre, bombardare e demolire, sono qui riconosciute come esseri viventi e salvaguardate nella loro vita integrale. L'uomo che ha più che mai la tendenza di rinchiudersi nel suo piccolo mondo umano, di assorbirsi nelle diatribe tragiche e infantili della sua storia, ha qui il modo di mettersi veramente a contatto vitale col mondo dell'essere, con la vita autonoma di quella parte così nostra della creazione che è la terra, di scoprire che non è solo, che per vivere gli sono necessari gli aiuti di tutte le cose, di sentirsi e di mostrarsi fraterno con tutte le cose”». P. GROSSI, *Naturalismo e formalismo nella sistematica medioevale delle situazioni reali* (in «Jus», 1967), ora in ID., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 22 ss., p. 48.

³⁴ P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medioevale*, Cedam, Padova 1968, pp. 53-54.

³⁵ P. GROSSI, *Il diritto agrario come fenomeno storico nell'opera di Roger Grand*, cit., p. 459 ss.; pagine queste che insistono sull'agricoltura come espressione di una realtà ordinata e complessa, caratterizzata da un legame particolarissimo tra il soggetto e la terra, un legame che manifesta esigenze specifiche, irriducibili ad una piatta uniformità normativa.

agrari altomedievali rivela una tensione verso l'unità che è espressione di costanti economiche, sociali, culturali, emergenti "dal basso" e protese a tradursi in una rinnovata coscienza e in strumentario giuridico adeguato al nuovo mondo³⁶. La contrattualistica agraria si presenta come «un terreno di verifica dell'*unitarietà e tipicità* della esperienza giuridica altomedievale», un macrocosmo caratterizzato dallo sfaldamento delle concezioni e costruzioni giuridiche romanistiche e da una «sopravalutazione delle situazioni di fatto». A incidere infatti sul tessuto degli istituti e dei rapporti sociali è la concretezza dei rapporti di godimento, è il fatto detenzione, il lavoro (il lavoro inteso come «forza che si inserisce nel grembo della terra rendendola fruttifera», come «energia primordiale»), il contatto immediato e diretto con la cosa³⁷.

L'uso della dizione «esperienza giuridica altomedievale» lascia intravedere il momento genetico, la messa a fuoco di caratteri essenziali che segneranno il Medioevo come esperienza unitaria, insuscettibile di scissione interna al di là della distinzione tra alto e basso Medioevo, e dell'affermarsi del Rinascimento giuridico³⁸. La lente dei contratti agrari consente di cogliere una dimensione giuridica plasmata sulla realtà economica, intrisa di fattualità, connotata da «una concezione grezzamente naturalistica» sempre più posta a unire in un nuovo clima generale il mondo, la mentalità, dei romani e dei germani³⁹. Nel nuovo ordine il primato dell'oggettivo «offusca» il carattere contrattuale dei rapporti e fa acquisire «autonomia» al «problema giuridico della terra», forgiando strumenti tecnici «coerenti con le situazioni economiche ed agronomiche»⁴⁰. Il carattere migliorativo, la lunga durata, l'energia lavoro spesa sul fondo in un rapporto di godimento immediato e diretto con la terra, con la *res*, deformano gli istituti giuridici in un progressivo processo di «"realizzazione" del contratto agrario» che si pone come segno tangibile dello spiegarsi dei tratti tipici della nuova esperienza, dell'affermarsi della «sua forza normativa sul piano dell'ordine giuridico»; un ordine in cui ciò che è effettivo, ciò che

³⁶ P. GROSSI, *Problematica strutturale dei contratti agrari nella esperienza giuridica dell'alto medioevo italiano*, in *Settimana di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo – XIII: Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto medioevo – Spoleto, 22-28 aprile 1965*, Spoleto, 1966, p. 487 e ss.; pp. 490-492.

³⁷ Ivi, pp. 498-499.

³⁸ Un tema questo della complessiva unitarietà dell'esperienza giuridica medievale su cui Grossi insisterà poi ampiamente in scritti successivi, si veda *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 130 ss.

³⁹ P. GROSSI, *Problematica strutturale dei contratti agrari*, cit., pp. 499-501. Riguardo alla «esperienza giuridica nuova» si vedano le precisazioni fatte da Grossi durante la *Discussione* sulla sua relazione (ivi, p. 585 ss.) con particolare riferimento al superamento del formalismo dei romani e al «fatto-lavoro», da intendere come «energia primordiale» e non «in modo antistorico e grottesco» come espressione di socialità in senso moderno.

⁴⁰ Ivi, p. 507.

è capace di tradursi in fatto, si impone sull'astratta validità offerta da schemi formali precostituiti e rigidi⁴¹.

Ad arricchire la prospettiva, a renderla più complessa e consapevole ai fini di una compiuta storicizzazione, interviene un serrato confronto con l'antropologia e l'etnologia⁴²; un confronto che, con particolare riferimento alla mentalità della società primitiva e allo "schema della partecipazione" di Lucien Lévy Bruhl, si tradurrà nel "corso" del 1968 in una compiuta sistemazione. Le ricadute nella dimensione giuridica sono relevantissime: il soggetto caratterizzato da «mentalità primitiva» soccombe di fronte a un mondo fenomenico su cui è incapace di riflettere in modo autonomo, *dipende dalle cose, contempla le cose, partecipa alle cose* che gli offrono certezze⁴³; la fuoriuscita della cosa «dall'ombra innominata cui era costretta» valorizza la posizione dei soggetti che la "partecipano", che la lavorano, la vivono, avendo con essa – avendo con la terra – un contatto immediato e diretto⁴⁴. Primitivismo e naturalismo esaltano la realtà esteriore come una forza vitale e condizionante dell'ordinamento; un ordinamento che assume a «nucleo di gravitazione» «la cosa come realtà assorbente e determinante; la cosa come vera dimensione dei più pressanti problemi sociali»⁴⁵: «il "diritto" dei soggetti diviene nient'altro che una semplice deduzione del "diritto" della terra»⁴⁶.

5. ANCORA IN COLLOQUIO CON CAPOGRASSI: ESPERIENZA GIURIDICA E RECUPERO DELLA STORICITÀ DEL DIRITTO

Per Capograssi, filosofo dell'esperienza, del diritto come fatto di vita vissuta, l'approdo alla concretezza del diritto agrario, «dove l'azione concreta degli

⁴¹ Ivi, pp. 510-514. Cfr. anche ivi, pp. 527-528. Riguardo al principio di effettività si richiamano «le pagine illuminanti» di Pietro Piovani (*Il significato del principio di effettività*, Milano, 1953). Sul pensiero di Piovani si cfr. G. CACCIATORE, *Giuseppe Capograssi e Pietro Piovani. Riflessioni sull'opera di due maestri*, Liguori, Napoli, 2020, p. 51 e ss.

⁴² Convinzione metodologica, questa, che resta costante. Si cfr. P. GROSSI, *Il dominio e le cose*, cit., p. 13: «Nessuna porzione di esperienza giuridica più dei diritti reali ha bisogno – per essere compresa appieno e, quindi, appieno storicizzata – di pescare in dimensioni che stanno al di là del diritto, e che il giurista ivi impegnato, senza nulla abdicare al suo mestiere e all'armamentario del suo mestiere, deve rendere più complessa la sua visione e la sua consapevolezza».

⁴³ P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., p. 43 e ss.

⁴⁴ Ivi, pp. 93-94. Sul "dialogo" di Grossi con Lévy Bruhl, si veda l'importante studio di Francesco Saverio Nisio, *Lucien Lévy Bruhl. Filosofia, scienze sociali, giustizia*, Giuffrè, Milano, 2019, in particolare pp. 317-328.

⁴⁵ P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., p. 78 e ss.

⁴⁶ Ivi, p. 87.

uomini si esalta nel concreto dell'operare quotidiano», era «inevitabile»⁴⁷: la terra, i fatti rendevano tangibile la normatività delle cose, il volto valoriale dell'esperienza. Grossi giunge ad assumere l'esperienza giuridica come chiave privilegiata di lettura, forte delle consapevolezze acquisite grazie al “salvataggio agraristico”, alla visione di un diritto attento alla preminenza dell'imprenditorialità e dell'effettività, al rapporto giuridico specifico e privilegiato dei soggetti con la terra. Il colloquio di Grossi con Capograssi si infittisce a seguito del rapporto di colleganza e amicizia intessuto con due allievi del filosofo di Sulmona, Pietro Piovani e Antonio Villani. Il confronto con la nozione di “esperienza giuridica” diviene più serrato. Oltre il vincolo – ancora indiscusso all'inizio degli anni Sessanta – di un legame indisciungibile tra diritto e Stato, oltre la visione di una dimensione giuridica immiserita a «mera ombra dello Stato», la nozione di esperienza giuridica offriva un quadro compiuto per restituire il diritto alla storia e alla sua naturale complessità⁴⁸.

Il «sintagma in cui è sinteticamente racchiuso il messaggio essenziale di Capograssi» offriva lo strumento adeguato per un rifiuto delle mitologie della modernità e un recupero della storicità del diritto:

Esperienza giuridica significa rifiuto delle astrattezze così care alla tradizione romanistica, rifiuto del formalismo quale abusato rifugio per occultare tradimenti e ingiustizie verso la società e particolarmente verso i soggetti socialmente più deboli, rifiuto del positivismo giuridico che aveva trovato in un principio di legalità parossisticamente inteso il proprio indiscutibile mitologico fondamento. Agli occhi dello storico tutto ciò assume anche il relevantissimo significato di un recupero del diritto nella sua storicità, dimensione d'una civiltà, salvataggio d'una civiltà perché la ordina, e ordinandola le consente di esprimersi compiutamente. La ordina – aggiungiamo – senza le violenze, le forzature, le artificiosità, le credenze mitologiche troppo spesso prefabbricate nei palazzi del potere⁴⁹.

La riconduzione del diritto all'esperienza, alla vita quotidiana, al modo effettivo di vivere, pensare, sentire il diritto, fa emergere la dimensione “reale” “carnale” del diritto, una dimensione impossibile da scorgere stando ad astrazioni e ad algide geometrie: «l'esperienza giuridica, se esperienza vuole essere, non può che essere storia, e tutto vi è intriso di storicità»⁵⁰.

⁴⁷ P. GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, cit., p. 641 ss.

⁴⁸ «Mi saziava intellettualmente l'assillante richiamo di Capograssi al diritto come dimensione della vita, a una esperienza giuridica dove lo Stato non poteva non fare la sua parte, ma dove era in gioco tutto il complesso di forze agenti nel magma sociale. La pianissima riflessione capograssiana mi parve un salvataggio per sottrarre il diritto all'abbraccio troppo costringente dello Stato e per recuperarlo a un orizzonte più vasto e ad esso più connaturale». *Dialogo con Paolo Grossi*, cit., p. 249.

⁴⁹ P. GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, cit., p. 653.

⁵⁰ P. GROSSI, *Giuseppe Capograssi (1889-1956)*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, il Mulino, Bologna, 2013, ora in Id., *Nobiltà del diritto*, II, cit., p. 300.

Per Grossi proteso negli anni Sessanta a definire il suo programma, non si trattava però di far propria la nozione di «esperienza giuridica» soltanto per cogliere il diritto (il diritto «come dimensione della vita, connotato da una sua intima carnalità»), ma anche di fissare appieno nella complessità dell'esperienza il volto autonomo del giuridico, il ruolo e le funzioni dei giuristi e della scienza giuridica: «è, infatti, soprattutto grazie alla scienza che l'esperienza giuridica può raggiungere il risultato dell'autonomia impedendo il mescolarsi confuso con il mondo morale e con il mondo economico»⁵¹. La scienza giuridica (il pensiero giuridico) è in grado di affermare una sua autonomia: il diritto è – in Grossi, come in Capograssi – dimensione della vita sociale che non scompare nella complessità dell'esperienza, che non si esaurisce in «un pulviscolo di regole» ma attinge dalla società valori e, sostenuto dalla forza ordinante della scienza giuridica, offre un contributo essenziale a dar forma a un ordine, a una civiltà: «il giuridico non è soltanto un meccanismo organizzativo della realtà; ma è pensato, costruito, a un livello meno immiserente; è anzi espressivo non già della quotidianità ma di radici profonde, essendo legato ai valori essenziali d'una società; è insomma esso stesso civiltà vivente d'una comunità storica»⁵².

Il riferimento al diritto come intima espressione della vita sociale, come complesso di valori interessi bisogni di cui è gremita l'esperienza giuridica, come tessuto ordinante della vita quotidiana e come espressione di radici profonde caratterizza l'intera opera di Paolo Grossi. Aderire allo «schema mentale dell'esperienza giuridica» – scrive nella programmatica pagina introduttiva a *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale* (1968) – significa per lo storico sottrarsi a legalismi e formalismi, «disincagliare» il diritto dal potere, coglierlo oltre la semplice dimensione del comando e della norma e recuperarlo alla sua storicità.

6. NATURALISMO E FORMALISMO: «UN MANIFESTO PROGRAMMATICO»

La prolusione fiorentina del 4 aprile 1967 al corso di Diritto comune è un «manifesto programmatico di proposta operativa» sostenuto da solidi riferimenti culturali, da una matura visione del rapporto tra il soggetto e le cose, un rapporto impossibile da ridurre a un modello uniforme e artificioso, e da

⁵¹ Ivi, p. 299.

⁵² P. GROSSI, *Pensiero giuridico (Appunti per una voce enciclopedica)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», xvii, 1988, p. 263 e ss.; pp. 263-264.

una consapevole visione del diritto, del ruolo della scienza giuridica e della funzione della storia del diritto.

Movendo dalla lezione di Pugliatti su *La proprietà e le proprietà*⁵³, *Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali* propone un programma di scomposizione della monolitica mitizzata immagine della proprietà come diritto di godere e disporre nella maniera più assoluta: «al di sotto di quel plurale si nasconde tutto un modo di valutare il problema del rapporto tra uomo e cose, e di risolverlo; si cela tutto un singolare assetto fondiario e un sistema concettuale su quello elaborato. Quel plurale sta cioè a significare un atteggiamento e delle scelte assolutamente consapevoli e precisati: sono appunto le scelte dell'esperienza giuridica del diritto comune, entro la quale il problema della proprietà è profondamente sofferto e trova sistemazioni d'una peculiarità inconfondibile»⁵⁴.

Per cogliere i tratti tipici, peculiari, di quel mondo, «per comprendere appieno il processo mentale e le conclusioni dei giureconsulti medievali» si tratta di sottrarsi ai condizionamenti del positivismo legalista, alle formali distinzioni tra fatto e diritto, alla visione di un diritto che si risolve tutto in norme autoritative, per guardare «la natura delle cose sociali ed economiche», «la realtà mobile e permeabile dal flusso senza fine dei fatti»⁵⁵.

La visione naturalistica, la dinamica dei fatti, la dimensione della effettività rappresentano il materiale che infrange le forme delle categorie concettuali romanistiche e aggrega l'intera esperienza attorno al nuovo principio propulsivo interno dell'ordinamento, «un principio unico ma determinante: la normatività del fatto»⁵⁶. Un principio questo conservato nel diritto comune «con un autentico atto di coraggio» da parte dei dottori che costruiscono il sistema delle situazioni reali fondandosi sulla «visione effettualistica», operando così la rivoluzionaria «traduzione nel campo dei rapporti tra soggetti e cose di una impostazione anti-volontaristica dell'ordinamento in genere, di una riscoperta del reale come valore autonomo, di una affrancazione del reale dalla tirannia del soggetto»⁵⁷. Un profilo questo che la dottrina di diritto comune riesce a “imporre” nelle sue fonti, capovolgendole per conseguire l'emersione di un valore a esse ignoto: «chiamiamolo il reale, l'obiettivo, la cosa, il fatto, con ter-

⁵³ Cfr. S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà, con particolare riguardo alla proprietà terriera*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario*, cit., pp. 46 sgg.

⁵⁴ P. GROSSI, *Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali*, cit., p. 22.

⁵⁵ *Ivi*, p. 25.

⁵⁶ «Il fatto cioè diviene diritto non già per una appropriazione dello Stato, che muta quel mero fatto rudimentale e limitato in valore, quanto per un suo divenire effettivo, ossia per un processo spontaneo ed autonomo» (*ivi*, p. 43).

⁵⁷ *Ibidem*.

mini che, ai nostri fini, suonano tutti sinonimi»⁵⁸. L'unitarietà dell'esperienza giuridica è segnata dall'emersione del reale a valore autonomo e determinante: l'officina della prassi altomedievale e la dottrina culturalmente affinata di diritto comune manifestano, in sostanziale continuità, il carattere autentico del diritto medievale e la sua compiuta alterità rispetto al diritto moderno.

La "proposta operativa" guarda allo studio delle situazioni reali, ma il progetto è ben più ambizioso come dimostra "il corso" del 1968, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medioevale*, che enuncia il programma che accompagnerà Grossi per il suo intero itinerario scientifico, costantemente volto a interpretare il diritto «più come esperienza che come norma», «più come organizzazione che come legge», ricercando una piena comprensione storica e, al tempo stesso, prospettando un salvifico recupero del diritto alla dimensione della storicità e della complessità, proponendo accorati e pressanti inviti ad abbandonare visioni unilaterali, limitate, rigide, mitologiche, per ritrovare la realtà del diritto nella scansione naturale dell'esperienza sociale nel suo continuo divenire.

La chiusura della *Prefazione* del corso destinato agli studenti – firmata "Cittile in Chianti, 8 settembre 1968" – propone un'idea di storicizzazione «che è un contatto con la vita stessa del diritto che scorre senza censure al livello dell'esperienza» e sostiene una chiara visione del ruolo del giurista e della funzione culturale dello storico del diritto:

Dietro certe affermazioni contro il formalismo giuridico, che abbiamo sentito echeggiare insistentemente nell'ambito delle recenti e spesso puntuali proteste studentesche, non si poteva non raccogliere e accogliere un richiamo a concepire l'ordinamento più come esperienza che come norma, il diritto più come organizzazione che come legge. Guardare alla dimensione storica è ritrovare la realtà del diritto quale scansione naturale dell'esperienza sociale nel suo continuo divenire, è il solo modo per superare il paraocchi positivistico che offre di quella realtà una visione unilaterale, oltremodo limitata e ingiustamente rigida.

Oggi, la funzione del giurista è infatti sempre meno esegesi di una lettera legislativa e verifica d'un equilibrio assolutamente statico, ma sempre più interpretazione d'una coscienza sociale e percezione d'un equilibrio dinamicamente orientato. La storicità del diritto sarà per il giurista l'unica certezza salda, proprio perché la società avverte di non poter più correre il rischio grave d'uno iato fra diritto e coscienza sociale, fra diritto e cultura⁵⁹.

⁵⁸ Ivi, p. 46.

⁵⁹ P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medioevale*, cit., p. VIII. Non è qui difficile intravedere il progetto che qualche anno dopo, nel 1971/72, avrebbe dato vita ai *Quaderni fiorentini*.

7. FATTUALITÀ POS-MODERNA DEL DIRITTO AGRARIO

Fuoriesce dagli obiettivi di queste pagine seguire il percorso di attuazione, di trasformazione del progetto in azione; può essere utile, tuttavia, dedicare un ultimo cenno al nesso tra la visione del diritto agrario e l'idea del diritto e della storicità del diritto di Paolo Grossi.

La critica al distacco tra società e diritto, all'assolutismo giuridico, al giu-positivismo statalista e alla legalità legale, al normativismo, assume nel corso degli anni la fattualità e l'effettività del diritto a modello prescrittivo: il diritto è da *invenire* nelle cose, da *recuperare* alla sua intrinseca naturale storicità, da concretizzare – nella «esperienza giuridica pos-moderna» – in un pluralismo concreto, in una tangibile «coerenza fra forme giuridiche e sostanza sociale»⁶⁰.

Colpisce in uno studio del 2016, *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione di un diritto "agrario" in Italia*, il riferimento a Giangastone Bolla come «giurista pos-moderno». Grossi non manca certo di rilevare limiti e approssimazioni presenti nel pensiero del giusagrarista fiorentino⁶¹, tuttavia non esita a considerarlo per «alcune sue fertili intuizioni», «un vero giurista pos-moderno». A renderlo tale è la «lotta per l'autonomia», la sua richiesta di affrancamento del diritto agrario dalle categorie civilistiche; la considerazione di soggetti concreti (oltre le astrazioni del soggetto unico di diritto), l'apprezzamento della naturale radicazione del diritto nell'esperienza e nelle cose, capace di prospettare, oltre la piatta superficie del paesaggio giuridico generale e astratto dei «moderni», «un paesaggio giuridico agrario connotato di diversità, di particolarismo, di specialità»⁶².

La fattualità del diritto pos-moderno si rispecchia nella vocazione del diritto agrario «a prendersi carico delle cose nella loro diversità strutturale», «a prendersi carico di tutte le creature carnali coinvolte nel mondo agrario», a

⁶⁰ P. GROSSI, *Il diritto civile in Italia fra moderno e posmoderno (dal monismo legalistico al pluralismo giuridico)*, Giuffrè, Milano, 2021; ID., *Sull'esperienza giuridica pos-moderna*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 47, 2018, p. 329 e ss. p. 333.

⁶¹ «Nelle pagine di bolliane le pecche sono parecchie e visibili; le fondazioni filologiche sono scarse e gli apparati di fonti e di letteratura risultano spesso insoddisfacenti; [...] non manca qualche stonata venatura georgica, mentre sono da respingere alcune proposizioni eccessivamente filo-romanistiche in consonanza con il clima "imperiale" del Regime»: P. GROSSI, *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione di un diritto "agrario" in Italia*, cit., p. 19.

⁶² «Appariva a lui innaturale ridurre la cosa a mero oggetto passivo di volontà potestative umane, [...] mentre tutto, intorno, gli parlava di qualità produttive, diversissime a seconda che si trattasse di un terreno di pianura, di collina, di montagna, di campi pascoli boschi stagni. L'avvocato Bolla – il georgofilo, il docente in una Facoltà di Agraria, il fautore convinto di un credito agrario, aveva [...] occhi idonei a cogliere spessori diversi dove, da parte dei "moderni", si voleva soltanto appiattare e uniformare» (P. GROSSI, *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione di un diritto "agrario" in Italia*, cit., pp. 20-21; 23-24).

prestare attenzioni alle fonti extrastatali e ad essere espressione di pluralismo giuridico, a leggere i segni dei tempi, a rappresentare la storicità del diritto⁶³.

Un filo rosso “agrario” lega l’intera opera del maestro fiorentino. Un filo ben sotteso anche alle pagine dedicate da Grossi alla Costituzione repubblicana “attenta alle cose”; una costituzione il cui lascito fondamentale è l’aver saputo cogliere – lontano dalle astrazioni delle “Carte dei diritti” – i valori presenti alla radice della società, il pluralismo giuridico iscritto nelle cose: i Costituenti seppero *riconoscere le cose*, «non vollero creare alcunché, ma *leggere* nel sostrato valoriale della nuova realtà democratica italiana, facendo prevalentemente un’opera di *conoscenza*»⁶⁴. La dimensione fattuale del diritto e il pluralismo delle fonti del diritto sono nelle pagine sempre più ricche dedicate da Grossi al tema del diritto nella «pos-modernità» realtà da riconoscere e obiettivo da raggiungere da parte di una scienza giuridica protesa a ordinare, a costruire, a inventare *il reale*⁶⁵.

8. L’ATTRAZIONE DEL REALE

Volendo trovare un punto nodale della visione del diritto, della dimensione giuridica indagata e proposta da Grossi, parlerei, piegando e forse falsando il significato del titolo del decimo capitolo del *Corso* del ’68, di «attrazione del reale». *Attrazione del reale* è capacità di ascolto e lettura delle cose, vicinanza al mondo delle cose, attenzione alla specificità del territorio, alla terra; è capacità della scienza giuridica, investita da un compito ordinante, di *comprendere le cose*, di *prendersi cura delle cose*. Un compito questo assunto da Paolo Grossi a

⁶³ Un profilo questo che, secondo Grossi, continua a caratterizzare le trasformazioni del diritto agrario, il suo estendersi al diritto alimentare e al diritto dell’ambiente: «I gius-agrari, alieni da dogmatiche insensate, questo solo hanno fatto: hanno letto i segni dei tempi», trasformando la disciplina con attenzione «a una visione più complessa, pluri-lineare del bene/valore *terra*, visione che non cancella quella tradizionale ma la integra e la arricchisce [...considerando] non solo la terra come *res frugifera* ma anche (e, forse soprattutto) la terra quale garanzia (se rispettata nelle sue intrinseche armonie) di sopravvivenza per l’umanità intera» (P. GROSSI, *Fattualità del diritto pos-moderno: l’emersione di un diritto “agrario” in Italia*, cit., p. 27).

⁶⁴ P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, cit., p. 94.

⁶⁵ «La Costituzione, con il suo proporci un pluralismo sociale e un corrispondente pluralismo giuridico, con il suo proporsi essa stessa quale interpretazione/invenzione, esige una visione pluralistica delle cosiddette fonti, con la precisazione necessaria che queste sono tutte accomunate da un riscoperto carattere inventivo. Legislatore, giurisprudenza, scienza, prassi sono tutti coinvolti in un’opera di costruzione, una costruzione che non dovrà mai smentire quel carattere». P. GROSSI, *Della interpretazione come invenzione (la riscoperta pos-moderna del ruolo inventivo della interpretazione)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 47, 2018, p. 9 e ss.

costante guida del suo itinerario scientifico e del suo sguardo sulla vita. «Ho avuto il privilegio – scrive nella Nota introduttiva a *Il dominio e le cose* con riferimento alla sua amata campagna chiantigiana – di sentir parlare le cose, questa mirabile entità produttiva che è la terra con le sue regole primordiali scritte efficacemente nel suo grembo. Almeno per chi sappia e voglia leggerle».

RIASSUNTO

Il saggio intende ricostruire alcuni tratti portanti del pensiero di Paolo Grossi considerando il rapporto tra questi e il diritto agrario, inteso come diritto speciale, “autonomo”, caratterizzato da una sua intrinseca normatività. Grossi utilizza la «naturale storicità del diritto agrario» come una sorta di modello: i tratti riferiti al diritto agrario – effettività, antiformalismo, adesione alla “realtà delle cose” – ci mostrano un diritto impregnato di storicità e, in controluce, ci parlano della teoria del diritto che sostiene gli studi di Grossi, ricerche in cui il dato storico descrittivo è inscindibilmente connesso con quello prescrittivo-valutativo.

ABSTRACT

The Attraction of the Real. Historicity of Law in the Thought of Paolo Grossi. The paper aims to reconstruct some of the main features of Paolo Grossi's thought by considering the relationship between these and agrarian law, understood as a special, 'autonomous' law, characterised by its intrinsic normativity. Grossi uses the 'natural historicity of agrarian law' as a model of the historicity of law: the elements referred to agrarian law - effectiveness, anti-formalism, adherence to the 'reality of things' - show us against the light the theory of law that underpins Grossi's studies, research in which the descriptive historical datum is inseparably connected with the prescriptive-evaluative datum.